GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — ROMA — MERCOLEDÌ 4 GENNAIO — NUM. 3

LA GAZZETTA UFFICIALE PER L'ANNO 1888

La GAZZETTA UFFICIALE consta di due parti con diversa numerazione.

La prima parte contiene solamente:

1° Le comunicazioni del Governo — 2° Le leggi, i regolamenti, i decreti (convocazioni di collegi elettorali, nomine, promozioni, onorificenze ecc.) e le circolari di massima dei diversi Ministeri — 3° I resoconti sommari delle discussioni del Senato e della Camera dei Deputati — 4° Gli elenchi delle pensioni liquidate dalla Corte dei conti — 5° Gli avvisi governativi di concorso — 6° I telegrammi dell'Agenzia Stefani — 7° Il listino ufficiale della Borsa di Commercio — 8° Gli atti, i documenti statistici ecc. ecc. comunicati dai singoli Ministeri.

La seconda parte contiene le inserzioni a pagamento, come a dire: gli Avvisi d'asta, le situazioni delle Banche, le diffide, i bandi delle vendite ecc.

A fine d'anno saranno pubblicati, l'indice per materie e l'indice cronologico di tutti gli atti ufficiali contenuti nella parte prima.

I prezzi e le norme per gli abbonamenti e le inserzioni per l'anno corrente sono i seguenti:

Nell'abbonamento alla GAZZETTA UFFICIALE per l'anno 1888 non si comprendono i resoconti stenografici del Parlamento, essendo pubblicati nel corpo del giornale quelli sommari.

Non si ricevono associazioni ai rendiconti, ai disegni di legge, alle relazioni, ecc., del Senato e della Camera dei Deputati, le quali si fanno direttamente dalle tipografie dei due rami del Parlamento.

ABBONAMENTI.

	Trimestre	Semestre	Anno
IN ROMA, all'Ufficio del giornale L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno »	10	19	36
ALL'ESTERO, Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia »	22	41	80
Turchia, Egitto, Romania e Stati Uniti »	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay . »	45	88	175

Un numero separato, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta	in Roma	Cent. 10
	pel Regno	» 15
Un numero separato, ma arretrato	in Roma	» 20
	pel Regno	» 30
	per l'estero	» 35

Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

Il prezzo degli abbonamenti deve essere anticipato.

Le associazioni si ricevono tanto in Roma dall'**Amministrazione della Gazzetta Ufficiale (Ministero dell'Interno, Economato)** come dagli Uffici postali di tutto il Regno.

Alle domande di rinnovazione d'abbonamento ed ai reclami **deve essere sempre unita la fascia** con cui si spedisce la Gazzetta.

Non si accorda nessun ribasso nè sconto sui prezzi d'associazione.

Le associazioni alla Gazzetta decorrono dal 1° di ogni mese, **e di esse non si accetta quella parte che avesse scadenza oltre al 31 dicembre di ogni anno**; per conseguenza si ricevono pure le associazioni alla Gazzetta pei due ultimi mesi dell'anno al prezzo di **L. 6,70** ed anche pel solo mese di dicembre per **L. 3,35**.

Le associazioni chieste e già in corso **non possono essere disdette.**

Si avverte che l'abbonamento domandato, o già in corso, **non può essere variato in alcun modo neppure pagandone la differenza.**

Non si dà corso alle associazioni se non è chiaramente specificato **da qual mese devono decorrere.**

I signori Associati che non godono franchigia postale, e che desiderassero risposta a qualche loro domanda, dovranno inviare alla **Amministrazione della Gazzetta** una cartolina postale con risposta pagata, ovvero un francobollo da centesimi 20.

Non si dà corso all'associazione per quei Municipi od altri Uffici che fossero **debitori** verso l'Amministrazione per altro abbonamento fatto precedentemente.

I **reclami** devono essere diretti **esclusivamente** all'**Amministrazione** (Economato Ministero dell'Interno).

L'**Amministrazione** non risponde ai reclami per numeri della Gazzetta Ufficiale che non fossero giunti a destinazione **20 giorni** dopo la pubblicazione del giornale, o dopo che venne dato corso all'abbonamento.

INSERZIONI.

Il prezzo degli annunzi giudiziari nella *Gazzetta Ufficiale* è di centesimi 25 per ogni linea o spazio di linea. Ogni altro avviso centesimi 30.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termine delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su **carta da Bollo da una lira** — art 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2ª).

Le domande d'inserzione saranno dirette all'**Amministrazione della Gazzetta**, Economato del Ministero dell'Interno, e accompagnate da un deposito preventivo in ragione di **L. 10 per pagina** scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, *sono divise in quattro colonne verticali* e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e Decreti: Legge *n. 5131 (Serie 3ª), che proroga la facoltà concessa ai comuni di applicare le disposizioni degli articoli 16 e 17 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (Serie 3ª)* — **R. decreto** *che approva l'annesso testo unico di Regolamento per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consortili della provincia di Udine* — **Ministero delle Finanze**: *Disposizioni fatte nel personale* — **Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti**: *Disposizioni fatte nel personale giudiziario.*

PARTE NON UFFICIALE.

Telegrammi dell' **Agenzia Stefani** — *Listino ufficiale della Borsa di Roma.*

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il N. **5131** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. Ai Comuni già autorizzati ad applicare le disposizioni degli articoli 16 e 17 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (Serie 3ª) e pei quali sia scaduto o prossimo a scadere il termine prescritto potrà essere concessa con Regio decreto una proroga non eccedente altri due anni, qualora però ne facciano apposita domanda approvata dalla Deputazione provinciale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 dicembre 1887.

UMBERTO.

CRISPI.
A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Regolamento 6 giugno 1881 per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consortili della provincia di Udine, approvato con Nostro Decreto del 24 settembre 1881;

Viste le modificazioni che quel Consiglio Provinciale, in seduta del 29 marzo scorso, deliberava di apportare al detto Regolamento; e consistenti nel sopprimervi l'articolo 141, e nel sostituirvi sei nuovi articoli;

Visti tali articoli contenenti disposizioni dirette al miglioramento delle viabilità comunali;

Visto il relativo voto favorevole 10 giugno p. p. del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

Visto l'articolo 24 della Legge 20 marzo 1865 N. 2248 allegato *F*;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le modificazioni apportate dal Consiglio Provinciale di Udine al vigente Regolamento per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consortili di quella provincia, giusta il qui unito testo unico firmato, d'ordine Nostro, dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Il predetto Ministero è incaricato della esecuzione del presente Decreto che, col testo stesso, verrà registrato alla Corte dei conti, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Dato a Monza, addì 10 ottobre 1887.

UMBERTO.

G. SARACCO.

REGOLAMENTO *per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consorziali della provincia di Udine.*

PARTE I.

Costruzione delle strade.

CAPO I. — **Strade Provinciali.**

Articolo 1.

La costruzione di una nuova strada provinciale e di qualunque altra relativa opera d'arte non inerente alla ordinaria manutenzione viene decretata dal consiglio provinciale.

Articolo 2.

Il consiglio provinciale nella sua deliberazione esprimerà i dati principali della strada o dell'opera da costruirsi, come sono i punti estremi, i luoghi principali che deve attraversare la linea, ed i modi speciali di costruzione.

Articolo 3.

La deputazione provinciale dà corso alle deliberazioni, valendosi all'uopo del proprio personale tecnico, amenochè il Consiglio non abbia diversamente determinato.

Articolo 4.

Di regola la larghezza di ogni nuova strada non sarà minore di metri sei in pianura e cinque in montagna, contati in entrambi i casi da ciglio a ciglio, e non compresi i colatori laterali. Una tale larghezza però potrà essere diminuita laddove circostanze economiche o tecniche lo consigliassero, praticando, ove occorra, qualche piazzetta di scambio pei veicoli.

Articolo 5.

Le pendenze da assegnarsi alle strade in pianura non dovranno eccedere il tre per cento, ed a quelle di montagna il sette, salvi e riservati i casi speciali nei quali per qualche tratto se ne esigessero di maggiori, ed avvertendo per quelle di montagna che ove il tracciato si pieghi a *tourniquet*, a piattaforma sia disposta in piano o tutto al più con una pendenza che non debba mai superare il due per cento.

Articolo 6.

In generale la forma del carreggiabile sarà a schiena con arcuazione convessa simmetrica attorno all'asse e con freccia del quattro per cento della corda o larghezza da ciglio a ciglio. Nei casi speciali in cui il carreggiabile fosse aderente ad una pendice o ad un argine, od in cui la strada attraversi qualche abitato potranno adottarsi a seconda delle circostanze anche le forme od a culla o ad un solo piovente.

Articolo 7.

Le scarpe della strada avranno in massima la pendenza dell'uno e mezzo di base sopra uno di altezza per quella che discende dal ciglio del carreggiabile, e dell'uno di base per uno di altezza per l'altra di contro verso i fondi fiancheggianti, e ciò meno i casi in cui peculiari circostanze potessero giustificare una minore o maggiore inclinazione.

Articolo 8.

Tutta la parte arcuata carreggiabile da ciglio a ciglio sarà in ghiaja o breccia che non dovrà presentare alla superficie sassolini più grossi di centimetri quattro, e sarà scevra affatto di terra.

La quantità della ghiaja minuta non potrà mai sorpassare il terzo (nello stesso cumulo) del materiale a tale uopo approntata.

Articolo 9.

I manufatti da eseguirsi lungo le strade per lo scolo delle acque, in generale dovranno essere costrutti totalmente in murazione od a muro misto a ferro. Le costruzioni in muratura miste a legname saranno tollerate soltanto per i ponti sui vasti torrenti, e dove ciò sia richiesto per ragioni di livelletta.

Articolo 10.

In ogni strada, la cui larghezza non sia esuberante al bisogno del transito, saranno costrutte a convenienti distanze delle banchine aderenti pel deposito delle materie da impiegarsi a manutenzione del piano carreggiabile.

Articolo 11.

In ogni strada saranno indicati i chilometri di percorrenza con appositi stanti di pietra di modello uniforme; altri stanti pure di uniforme modello si avranno agli sbocchi degli abitati, ed ai punti di diramazione o di crocicchio di strade i quali additino i luoghi di direzione e di arrivo.

In egual modo saranno notate le pendenze nelle strade di montagna, le quante volte ciò possa tornar d'utile avviso ai passanti. Inoltre anche negli abitati, occorrendo, saranno scritte analoghe indicazioni.

Nei siti opportuni si collocheranno cippi lapidei per determinare i limiti della proprietà stradale.

Articolo 12.

I progetti redatti con le norme ora dettate e con ogni altra avvertenza suggerita dalle migliori regole d'arte, nonchè estesi colle modalità che si prescrivono al capo 3°, verranno assoggettati dalla deputazione provinciale al consiglio provinciale per la dovuta approvazione, e per la determinazione dei tempi e mezzi con cui sostenere la spesa.

Articolo 13.

La deputazione darà corso a questa deliberazione, osservato il disposto dell'articolo 25 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici.

Articolo 14.

All'atto della compilazione dei progetti ed in ogni evento prima di por mano ai lavori per la costruzione delle opere, dovranno seguire tutti i concerti con i possessori da espropriarsi per la cessione dei fondi e terre occorrenti; e ciò sia per amichevole accordo in base di perizia, per cui si allegano i modelli 1, 2, 3, sia promuovendo l'espropriazione forzosa a norma di legge.

Articolo 15.

La consegna della costruzione delle opere nuove all'assuntore della loro esecuzione, e la direzione delle stesse resta affidata all'ufficio tecnico provinciale. La consegna verrà constatata da verbale, giusta il modello 4.

Articolo 16.

Tutte le nuove opere dovranno venire collaudate dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico provinciale, ed a collaudatore di quelle di rilevante importanza potrà essere nominato anche un ingegnere fuori dell'ufficio medesimo.

Ad ogni collaudo dovranno assistere uno o più deputati o consiglieri provinciali, a determinazione e scelta della deputazione provinciale.

Articolo 17.

Le norme sopradescritte per le nuove costruzioni serviranno anche per la progressiva sistemazione delle strade esistenti, in quanto se ne manifesti il bisogno.

CAPO II. — **Strade comunali.**

TITOLO I. — *Norme per la costruzione.*

Articolo 18.

La costruzione di una nuova strada comunale, o di qualunque altra relativa opera d'arte non inerente all'ordinaria manutenzione, viene deliberata dal consiglio comunale.

Articolo 19.

Il consiglio comunale nella sua deliberazione esprimerà i dati principali della strada od opera da costruirsi a base del progetto relativo che sarà affidato all'ufficio tecnico municipale, ove esista, oppure ad ingegneri civili nominati dal consiglio.

Articolo 20.

Di regola le strade comunali avranno:

a) in pianura la larghezza non minore di metri cinque e la pendenza non superiore al quattro per cento;

b) ed in montagna la larghezza non minore di metri quattro, e la pendenza non eccedente il dieci per cento.

Articolo 21.

In via di eccezione, e cioè quando circostanze tecniche, economiche e d'uso lo esigano e rispettivamente lo concedono, e specialmente poi in quelle strade interfrazionali che non hanno e non sono destinate ad avere una continuazione, le larghezze potranno venir diminuite, ed aumentate le pendenze stabilite per regola dal precedente articolo 20.

Articolo 22.

S'intendono applicabili alla costruzione delle strade comunali le prescrizioni emesse ai qui precedenti articoli 6, 7, 8 9 e 10 per le strade provinciali, colle modificazioni dovute alla minore larghezza della carriera, e con la limitazione della freccia dell'arcuato in ghiaja o breccia, al tre per cento della larghezza da ciglio a ciglio.

Articolo 23.

I progetti redatti colle norme ora dettate e con ogni altra avvertenza suggerita dalle migliori regole d'arte, nonchè estesi colle modalità che si prescrivono più innanzi al capo 3° verranno presentati alla giunta municipale e da questa assoggettati al consiglio comunale per la sua approvazione, e pella determinazione dei tempi e mezzi con cui sostenerne la spesa.

Articolo 24.

I progetti verranno quindi rimessi alla deputazione provinciale per la sua approvazione secondo la legge.

Articolo 25.

In caso di osservazioni, queste saranno fatte conoscere al consiglio comunale, che, ove non trovi di uniformarvisi, produrrà le proprie eccezioni, su cui la deputazione provinciale emetterà il suo definitivo giudizio, salvo reclamo al Governo del Re da prodursi entro trenta (30) giorni, giusta l'articolo 379 della legge 20 marzo 1865 sopraindicata.

Articolo 26.

S'intende applicabile anche alle strade comunali quanto venne stabilito qui in precedenza all'articolo 14 pelle strade provinciali in riguardo ai previi convegni con i possessori dei fondi da danneggiarsi ed espropriarsi.

Articolo 27.

La consegna delle opere all'assuntore verrà constatata da verbale, giusta il mod. 4.

Articolo 28.

Ogni nuova opera dovrà essere collaudata. Il collaudo sarà praticato da un ingegnere che non sia il direttore del lavoro; al sopraluogo assisterà uno almeno dei membri della giunta municipale, e gli atti relativi dovranno essere assoggettati all'approvazione della deputazione provinciale. Pei lavori la cui spesa non oltrepassi le lire cinquecento la giunta municipale potrà prescindere dall'atto di collaudo, limitandosi al certificato finale (modello 5) ed alla liquidazione dell'ingegnere direttore accettata dalla impresa.

TITOLO II. — *Competenze agli ingegneri per la costruzione delle strade comunali.*

Articolo 29.

Le competenze degli ingegneri civili incaricati dei progetti, consegne, direzione e collaudi delle nuove opere stradali, verranno regolate dalla seguente tariffa:

Dieta per ogni ora di lavoro, tanto al tavolo quanto in campagna, comprendendo in questa anche il tempo occupato in viaggi L. 1 30
Idem per assistente (che si ammette per i soli rilievi geodetici) . . . . » 0 60
Vitto di una giornata impiegata fuori dell'ordinario reale domicilio all'ingegnere . . . . » 6 »
Idem all'assistente . . . . » 4 »
Pernottazioni all'ingegnere . . . . » 3 »
Idem all'assistente . . . . » 2 »
Spese di viaggio al solo ingegnere per ogni giorno fino alla percorrenza di chilometri dieci, tanto in andata che in ritorno, e compreso il trasporto degli strumenti, per ogni chilometro . . . . » 0 50
Per ogni chilometro oltre ai dieci, sommando l'andata ed il ritorno . . . . » 0 30
Giornata di trabuccatore . . . . » 2 50
Scritturazione per ogni facciata in nitido di trenta linee comprendenti almeno 1200 caratteri, e compresa la carta . » 0 20
Carta da disegno per la spesa effettiva.

Articolo 30.

La liquidazione della specifica delle competenze contemplate al qui precedente articolo è riservata all'ufficio tecnico provinciale che partirà dal dato di una media attività.

CAPO III. — **Norme per la compilazione dei progetti di costruzione delle strade tanto provinciali che comunali.**

Articolo 31.

I progetti per la costruzione e sistemazione delle strade tanto provinciali che comunali saranno costituiti dai seguenti documenti:

a) Relazione spiegativa del progetto;
b) Piano della località;
c) Profilo longitudinale sull'asse del lavoro;
d) Sezioni traversali;
e) Disegni delle opere d'arte;
f) Computi metrici della qualità del lavoro;
g) Tabella stereometrica;
h) Analisi dei prezzi per l'unità di misura;
i) Stima dell'importare dei lavori;
j) Riassunto dell'importo dei lavori ed elenco dei prezzi a base d'appalto;
l) Capitolato d'appalto;
m) Stima dei fondi da occuparsi stabilmente;
n) Prospetto riassuntivo della stima.

Pei lavori di poca importanza, e dove non cadono manufatti di qualche rilievo, saranno sufficienti i documenti contradistinti colle lettere *a) b) c) i)* ed eventualmente *m)*, semprechè i lavori non superino l'importo di lire 2000.

Articolo 32.

La relazione esporrà con chiarezza e dettaglio gli studi, le ricerche e gli esperimenti fatti onde determinare il più opportuno andamento della linea, l'assegnazione delle pendenze, e la disposizione e l'ampiezza degli edifizi; giustificherà i motivi delle proposte avanzate tanto per le dimensioni e le forme delle parti tutte della strada quanto per i sistemi di costruzione, sviluppando, ove siavi il caso, i calcoli determinanti le grossezze delle opere d'arte, ed aggiungendo quanto altro potesse tornar opportuno a dimostrare la convenienza e la utilità di adottare le proposte medesime, ed a sciogliere i dubbi che potessero presentarsi a chi avesse a giudicare dei progetti dai soli documenti che la compongono: noterà infine il costo dell'opera, esponendo l'importo di stima dei lavori e delle occupazioni temporanee di fondo ed altre accessorietà provvisionali, quanto dei fondi da occuparsi stabilmente.

Articolo 33.

Il capitolato d'appalto si dividerà in generale e speciale.

Per il primo si prenderanno a norma i capitoli dell'appalto prescritti pei lavori affidati al corpo reale del genio civile, mod. 6 e 7.

Il secondo conterrà la esposizione dettagliata di tutte le opere contemplate dallo speciale progetto, le norme da aversi nella esecuzione delle stesse, e tutte le condizioni tecniche da imporsi all'appaltatore.

Articolo 34.

Il riassunto dell'importo dei lavori servirà per le opere da appaltarsi a corpo e presenterà l'indicazione d'ogni specie di lavori colla quantità totale, e l'importo totale per ciascuna delle stesse, giusta la stima.

L'elenco dei prezzi valerà invece pei lavori appaltati a misura, e le somministrazioni per le opere ad economia, e porterà i prezzi unitari, in base dei quali, sotto riduzione proporzionale alla delibera all'asta, saranno pagati i lavori e le somministrazioni medesime.

Articolo 35.

Il piano della località sarà desunto dalla mappa del catasto e da speciali rilievi di campagna, in iscala non minore da uno a due mila, ovvero da uno a mille, secondo le speciali condizioni del progetto.

La configurazione del terreno sarà rappresentata col mezzo di curve orizzontali o di tratte a penna o di tinte.

La direzione dei corsi d'acqua con una o più freccie, parimenti con una freccia la direzione del meridiano.

Allorquando si tratti di una strada che percorra una vallata soggetta ad inondazioni si indicherà sul piano il limite di queste.

Si segneranno con nome le quote od altezze di livello del terreno necessarie a giustificare la scelta delle linee del progetto riferite al livello del mare, se è possibile, ovvero ad altro convenzionale.

Ove il piano fosse diviso in più fogli, o si avesse a presentare il confronto fra più linee molto estese, si aggiungerà un piano generale in iscala non minore da uno a venti mila. Vi verranno poi applicati i numeri mappali che contradistinguono le varie particelle del terreno, ed il tutto verrà illustrato in modo da porgere una idea esatta delle condizioni, tanto della località, quanto dell'opera. Se in qualche tratto del progetto condizioni speciali renderanno necessarie indicazioni minute per far conoscere in modo preciso le opere proposte si presenterà un piano separato per quel tratto in iscala non minore da uno a cinquecento.

Le linee del progetto medesimo saranno a tinta rossa, e se si avesse a paragonare vari andamenti, le linee relative si distingueranno con altrettanti colori diversi.

Articolo 36.

Il profilo longitudinale sull'asse dell'opera sarà delineato per le estese con scala eguale a quella del piano, e con scala decupla pelle altezze. Le sue ordinate si eleveranno sopra una orizzontale rappresentante il livello del mare od altro convenzionale qualunque.

L'andamento del terreno rilevato con tutti i suoi accidenti vi verrà disegnato a nero, la linea del profilo della nuova strada, e la superficie dei rilevati lo sarà a rosso, la superficie degli sterri a giallo, ed analogamente le corrispondenti cifre.

Le ordinate si marcheranno con un numero progressivo, vi si noteranno le estese sia da sezione a sezione, sia per tronce, e tutte le pendenze tanto assolute per estesa totale quanto ragguagliate per cento.

Vi si disegneranno pure a nero i manufatti, le strade, gli argini i fondi d'alveo e capistabili qualunque che vengono ad incontrarsi, e vi

saranno battuti per norma di studio e di tracciato; e a rosso le opere d'arte proposte; non ommettendo infine quanto altro potesse valere a far conoscere la convenienza ed individuare dettagliatamente sul fondo la linea proposta.

Articolo 37.

Le sezioni traversali verranno marcate con numero progressivo e delineate in iscala di uno a duecento, indicando sempre a tinta nera il profilo rilevato, e le corrispondenti cifre, e ponendo a rosso le linee e cifre del progetto. Anche in questo si potrà denotare a tinta rossa la superficie di rialzo, ed a giallo quella di escavo.

Ove però le materie a smuoversi presentassero qualità di molto diverse, in luogo dell'unica tinta a giallo se ne impiegheranno quelle tante necessarie ad indicare le distinzioni dovute.

Articolo 38.

I disegni delle opere d'arte verranno delineati in iscala dell'uno a cento e rappresenteranno la pianta, i prospetti e gli spaccati dei manufatti a costruirsi, aggiungendo, ove sia del caso, quei disegni particolari, e quelle sagome in grande scala che fossero necessarie a far conoscere esattamente le forme e la costruzione dell'opera.

Vi si segneranno le varie altezze del pelo delle acque magre, medie e di massima piena, e con riferimento agli idrometri esistenti; come pure le qualità del terreno su cui si elevano. Presenteranno anche a numeri le dimensioni d'ogni dettaglio.

Articolo 39.

I computi metrici dei lavori saranno divisi in tante parti quante sono le categorie degli stessi, ed avranno forma appropriata a ciascuno. Per i movimenti di materia esporranno il calcolo delle aree di ogni sezione; e ciò distintamente per ognuna delle qualità di terreno che in queste fossero rappresentate; quindi per ogni singolo tratto da una sezione all'altra successiva daranno gli analoghi volumi, e la distribuzione ed il trasporto dei medesimi. Per le opere d'arte ed i lavori diversi conteggieranno e classificheranno il quantitativo di ogni dettaglio. La tabella stereometrica indicherà i quantitativi degli sterri e dei riporti di materia, e si dividerà i capisaldi in relazione ai quantitativi stessi.

Riguardo alle occupazioni stabili di terreno, i computi, procedendo da sezione a sezione, ricaveranno la quantità di area di ciascuna particella mappale che andrà racchiusa dalle linee del progetto.

Articolo 40.

Alle analisi dei prezzi per l'unità di misura si premetterà una tabella giustificativa dei prezzi elementari che si stabiliscono pei materiali, pelle giornate di operai, pei mezzi di trasporto e pelle macchine occorrenti ai proposti lavori.

Esse poi si compileranno con dettaglio sia di quantità di materiale, sia del tempo di occupazione. Verranno classate per categoria di lavoro, e numerate progressivamente.

Articolo 41.

La stima dell'importare dei lavori presenterà separatamente le opere che fossero da appaltarsi in via assoluta da quelle che lo fossero a misura; ed il corrispettivo per lo stabilimento di cantieri ed altro, e delle occupazioni temporanee di fondo da accollarsi all'impresa.

Le due prime parti si estenderanno classando i lavori per categoria, traendo le quantità degli stessi da computi metrici, e valutandoli con prezzi unitari determinati dalle analisi relative.

L'altra offrirà la perizia dei compensi con riguardo allo stato e grado residuo dei materiali e dei fondi ad opera compiuta.

Articolo 42.

La stima dei fondi da occuparsi stabilmente si redigerà separatamente e con ogni dettaglio per ogni singola proprietà a danneggiarsi che progressivamente s'incontra lungo la linea della nuova strada. Avrà a riassunto l'elenco richiesto dall'articolo 24 (legge 26 giugno 1865 sulla espropriazione per causa di utilità pubblica) ed in cui di riscontro al nome e cognome dei proprietari ed alla assegnazione sommaria dei beni da espropriarsi diviso per tronco e per mappa censuaria sia indicato il prezzo calcolato che si offre per la loro espropriazione. In questo elenco si è lasciato uno spazio conveniente onde potervi annotare i compensi definitivi, sia che ciò avvenga per amichevole accordo, sia promuovendo la espropriazione forzosa, giusta la legge suddetta.

Articolo 43.

Ove si avesse solamente a preparare un progetto di massima o di avviso, si ammetteranno i documenti, di cui agli articoli 33, 39, 40, e 42, e tutti i maggiori dettagli anche negli altri; supplendo opportunamente nella relazione spiegativa, e nella stima dei lavori, articoli 32 e 41.

PARTE II.

Manutenzione delle strade.

CAPO I. — Strade provinciali fuor degli abitati.

TITOLO I. — *Norme generali.*

Articolo 44.

Alla manutenzione e conservazione delle strade provinciali inscritte nell'apposito elenco (escluse le tratte che attraversano l'abitato delle città e dei villaggi) e di ogni opera d'arte annessa e connessa, provvede obbligatoriamente la provincia, mediante il proprio ufficio tecnico, assistito per la sorveglianza da personale d'arte e da capistradini, e con l'opera stabile di stradini.

Articolo 45.

Alla provvista delle ghiaje e di ogni altro materiale, nonchè della mano d'opera occorrente, in aggiunta a quella stabile degli stradini, ed alla esecuzione dei lavori di sgombro di materie, di risarcimento, di restauro e di presidio, si procede mediante appalti di forniture a prezzi unitarj, escluso affatto il metodo dei contratti a prezzo assoluto ed a canone fisso ed invariabile.

Articolo 46.

In modo speciale per le strade di montagna, dove il bisogno di provvedimenti può accadere istantaneo sia per rimettere il passaggio, sia per presidiare la strada da corrosioni, ecc. ecc., si istituiranno delle tariffe che provveggano ad ogni eventuale ed escogitabile specie di lavoro, e le medesime formeranno parte degli appalti delle forniture, e saranno soggette agli stessi proporzionali ribassi od aumenti d'asta.

Articolo 47.

Dagli appalti di ordinaria fornitura sono esclusi tutti i lavori di straordinaria manutenzione, che oltrepassino o si presumino oltrepassare le L. 3,000, dovendosi per queste imprescindibilmente tenere speciali incanti sulla base di regolari progetti, ovvero anche di semplici predisposte tariffe ed a liquidazione, qualora ciò fosse reclamato dalla urgenza.

Articolo 48.

Gli appalti si fanno per un quinquennio ed a lotti di dieci, quindici e venti chilometri circa d'estesa, a seconda che le circostanze e le viste di un maggior utile ne dimostrano la convenienza, e contemporaneamente per due o più lotti uniti assieme.

A condizioni pari le offerte complesse verranno preferite a quelle di singoli lotti o tronchi.

Articolo 49.

Gli appaltatori saranno obbligati ad eseguire i lavori, a somministrare le forniture in quella quantità, in quei tempi e punti della strada, che saranno loro di volta in volta indicati, tenendosi conto soltanto delle quantità e qualità delle somministrazioni, e facendone seguire la valutazione con i prezzi unitari convenuti ed espressi nell'elenco formante parte del contratto; ovvero se non fossero preavvisati, con quelli che con norme analoghe saranno determinati all'ingegnere direttore della manutenzione, ed approvati con la liquidazione in cui avranno a figurare.

Articolo 50.

Le cave per l'estrazione delle ghiaje e breccie vengono additate nel progetto di manutenzione. In quanto occorra un compenso di fondo, questo viene posto a carico dell'appaltatore, é nelle analisi del prezzo

unitario verrà esposto soltanto un medio, tanto per l'indennizzo del fondo, quanto pei trasporti.

Quando, per mancanza di amichevole accordo fra il proprietario della cava e l'appaltatore, avvenga il bisogno della occupazione temporanea coattiva, a provocare questa interviene la provincia, sempre però a tutto carico e spesa dell'appaltatore.

Articolo 51.

Le ghiaje o breccie di massima saranno vagliate col cibro fermo inclinato, depurate dai sassolini che superano i tre centimetri di diametro.

Dovranno esser scevre da ogni materia eterogenea.

Articolo 52.

I cumuli della ghiaja mano mano che questa viene tradotta e distribuita lunghesso la strada, dovranno essere immediatamente ridotti a forma prismatica allungata appresso il ciglio stradale, in guisa che abbiano a riuscire del minor possibile incomodo o pericolo al transito dei ruotabili e delle persone.

L'esecuzione verrà, a seconda delle circostanze, riservata all'opera degli stradini, ovvero resa per condizione di contratto obbligatoria pei fornitori.

Articolo 53.

In massima, eccetto qualora si tratti di una generale rimonta, sono assolutamente vietati gli spargimenti generali di ghiaja o breccie sulla carriera stradale. Queste materie dovranno impiegarsi soltanto a norma degli speciali bisogni, vale a dire solamente dove e quando si appalesino delle carreggiate o depressioni, e nella quantità bastante a rimediare al disordine, premettendo quelle operazioni che, avuto riguardo al'o stato attuale della massicciata, facilitano la presa delle materie medesime.

Articolo 54.

I terricci, che si raccolgono dallo spurgo delle cunette, dalle allineature dei cigli, e dalla pulitura delle erbe lungo i medesimi, non potranno rimanere accumulati sulla strada oltre il terzo giorno della loro raccolta.

Articolo 55.

Lo sgombro delle nevi coi mezzi straordinari, e cioè sia con la mano d'opera di un conveniente numero di braccianti in sussidio degli stradini, sia con lo slittone, a seconda o l'uno o l'altro si trovino preferibili in forza delle peculiari circostanze dei luoghi e per la maggior economia, si praticherà di regola allora che la neve caduta raggiunga un'altezza di centesimi 20 circa di metro, ritenuto, che l'apertura dello sgombro non abbia a superare i metri 3 50 di larghezza, aggiungendovi però da 40 a 40 metri delle piazzette di scambio a miglior comodo dei transuenti, e ad ogni dieci metri le cunette traversali per lo scolo delle acque.

Articolo 56.

Lo sfalcio delle erbe crescenti sulle ciglia e sulle scarpe verrà messo all'incanto e deliberato in favore del miglior offerente. L'ingegnere direttore potrà dividere le strade in più lotti, e stabilire per lo sfalcio quelle condizioni che troverà necessarie.

Articolo 57.

I progetti di manutenzione saranno composti delle seguenti pezze:

a) Relazione motivata del progetto;

b) Descrizione della strada;

c) Capitolato d'appalto;

d) Elenco dei prezzi a base d'asta;

e) Analisi dei prezzi per l'unità di misura;

f) Computo della quantità dei lavori;

g) Stima dell'ammontare dei lavori;

h) Tabella delle mercedi per le somministrazioni di braccianti ed artieri a ruolo. Per il capitolato si allega il modello n. 8.

Articolo 58.

Prima di passare agli appalti, i progetti di manutenzione e la relativa spesa saranno assoggettati alle deliberazioni della deputazione provinciale.

Articolo 59.

Le forniture verranno pagate mensilmente con deduzione del 10 per cento, da trattenersi sino a finale misurazione, liquidazione e collaudo.

A siffatti rateali pagamenti sarà dato corso sopra *conti cauzionali* delle forniture eseguite, — conti che l'ingegnere di riparto dovrà presentare dopo averli compilati in base ai riscontri fatti con la scorta degli *stati di situazione* mensile, che gli assistenti tecnici ed i capistradini sono tenuti a dover produrre all'ufficio.

Articolo 60.

Le quantità che si portano a funzionare negli atti provvisionali, di cui all'articolo precedente, dovranno sempre ritenersi non altrimenti che come quantità di approssimazione, e quindi senza alcun effetto ai riguardi della misurazione finale, che dovrà farsi a forniture compiute.

Le ghiaje verranno misurate coi metodi geometrici, come al modello 9.

Articolo 61.

Non potrà verificarsi nessuna misurazione di forniture prima che l'ufficio tecnico non ne abbia dato partecipazione alla deputazione provinciale, onde possa come meglio crede delegare ad assistervi taluno dei consiglier provinciali, od intervenirvi essa stessa mediante alcuno dei suoi membri.

Riguardo all'appaltatore, lo si dovrà regolarmente invitare almeno otto giorni prima, seguita la quale pratica, il risultamento della misurazione sarà tenuto obbligatorio per esso anche senza il di lui intervento.

Articolo 62.

Ogni misurazione dovrà essere comprovata da un processo verbale in due esemplari, l'uno per la stazione appaltante, l'altro per l'appaltatore.

Articolo 63.

La direzione delle manutenzioni delle strade provinciali sarà affidata agli ingegneri dell'ufficio tecnico, e le strade saranno divise, dietro proposta dell'ingegnere capo, in riparti secondo l'estesa delle linee di strada provinciale classificate.

Articolo 64.

Nella direzione gli ingegneri di riparto verranno sussidiati da quel numero di assistenti tecnici e di capistradini che sarà richiesto dal bisogno.

Articolo 65.

Ogni strada avrà un conveniente numero di stradini stabili soggetti all'ingegnere ed all'assistente tecnico o capostradino del riparto.

Essi saranno indipendenti dagli appaltatori delle forniture.

Articolo 66.

Il tronco affidato a ciascun stradino varierà a seconda delle peculiari condizioni fra i quattro e i sette chilometri.

TITOLO II. — *Personale tecnico e sue attribuzioni.*

a) INGEGNERE CAPO.

Articolo 67.

L'ingegnere capo ha una responsabilità complessiva inerente alla soprintendenza che egli deve esercitare per guarentire il regolare e buon risultamento di tutte le opere.

Articolo 68.

Dirige lo studio dei progetti ed esercita la sorveglianza sulla esecuzione delle opere tutte che vengono fatte per conto della provincia e che hanno per oggetto la costruzione, i miglioramenti, le riparazioni, la manutenzione e la costruzione delle strade provinciali e delle opere inerenti; e spetta a lui dare agli ingegneri e agli altri impiegati da lui dipendenti tutte quelle istruzioni che occorrono, perchè essi possano soddisfare nel miglior modo alle incombenze che loro sono rispettivamente dal regolamento assegnate.

Articolo 69.

Rivede tutti gli atti che vengono redatti dagli ingegneri di riparto e quindi i progetti, le perizie, i conti preventivi e consuntivi, i conti cauzionali e le liquidazioni delle forniture, i ruoli delle mercedi agli stradini, le polizze di opere ad economia, ecc. ecc., e col proprio voto li trasmette alla Deputazione.

Articolo 70.

Propone alla Deputazione provinciale i riparti stradali da assegnarsi agli ingegneri da lui dipendenti, nonchè agli assistenti tecnici ed ai capistradini e stradini.

Articolo 71.

Visita tutte le linee di strada appartenenti alla provincia ed i lavori in costruzione, ogni qualvolta ne ravvisa il bisogno, e previo l'assenso della Deputazione.

Notizia la Deputazione provinciale delle visite ordinarie agli ingegneri di riparto.

Articolo 72.

Entro il 15 del mese di luglio di ogni anno deve presentare alla Deputazione provinciale il sommario preventivo delle opere di manutenzione delle strade provinciali, per norma della compilazione del bilancio della provincia.

b) INGEGNERE DI RIPARTO.

Articolo 73.

L'ingegnere di riparto dipende direttamente dall'ingegnere capo, cui deve riferire con rapporto bimestrale sulla condizione della linea affidatagli, sull'adempimento o meno degli appaltatori ai loro obblighi, e sugli eventuali bisogni delle strade ed opere relative d'arte. Ad ogni evenienza straordinaria parteciperà l'emergente, proponendo le misure da adottarsi, notando il più o meno d'urgenza, e riferendo su quelle che, ammettendo dilazione, fossero anche state attivate.

Articolo 74.

Dirige tutti i lavori di manutenzione, e per avventura quelli pure di costruzione che gli vengono affidati, in conformità delle migliori regole d'arte; è responsabile della regolarità e buona esecuzione degli stessi, nonchè dell'osservanza del presente regolamento.

Articolo 75.

Visita le strade soggette alla sua dipendenza, e quelle opere la cui costruzione viene alla sua direzione affidata, le quante volte le esigenze del servizio lo richiedeno, e ciò dietro gli ordini dell'ingegnere capo, e sempre ed in ogni caso con l'assenso del medesimo, ed è obbligato a tenere un esatto registro di tutte le trasferte eseguite, e ciò a base della liquidazione delle sue competenze.

Articolo 76.

Ogni qualvolta occorre di assumere operai straordinari, l'ingegnere di riparto impartisce le opportune disposizioni, ed in pari tempo ne dà pronto avviso per l'opportuna controlleria all'ingegnere capo, quindi ne compila il ruolo nominale, che colla relazione bimestrale viene prodotto all'ufficio tecnico, trattenendo una copia presso di sè, per unirla a suo tempo alla liquidazione che annualmente in via regolare deve essere prodotta.

Articolo 77.

Entro il mese di giugno di ogni anno redige il preventivo della spesa occorrente per l'anno successivo, giusta i modelli 10, 11, 12, onde l'ingegnere capo possa produrne il preventivo sommario pei bilanci della provincia entro il termine prescritto dall'art. 72.

Articolo 78.

Compila i conti cauzionali mensili, di cui all'art. 60, e procede, colle norme degli articoli 61 e 62, alla misurazione delle ghiaje, ed al riscontro delle opere eseguite a base dell'annuale liquidazione, premettendo all'uopo i relativi inviti.

Articolo 79.

Produce mensilmente lo stato di servizio degli stradini a base del mandato da emettersi a favore degli stessi dalla deputazione provinciale pel pagamento del loro salario.

Articolo 80.

Vigila affinchè gli assistenti, i capistradini e gli stradini da lui dipendenti, adempiano al loro dovere; — informa sul servizio dei medesimi, ed, in caso di mancanze, fa le proposte per l'applicazione delle misure disciplinari ai termini del regolamento.

Articolo 81.

Riferisce, dopo averle constatate, su tutte le contravvenzioni che venissero scoperte, ai termini e pegli effetti del regolamento e di polizia stradale.

Articolo 82.

Non potrà far eseguire alcun lavoro non contemplato dal progetto approvato di manutenzione senza l'assenso della deputazione, nè oltrepassare i limiti assegnati nel preventivo pella somministrazione dei materiali, e di ogni articolo riferentesi alla manutenzione, per modo che la spesa non ecceda la preavvisata.

c) ASSISTENTI TECNICI.

Articolo 83.

La nomina degli assistenti tecnici stradali viene assoggettata e regolata con le stesse norme che reggono la nomina del personale dell'ufficio tecnico provinciale.

Sopra proposta dell'ingegnere capo, la deputazione può assumere, le quante volte se ne dimostri il bisogno, degli assistenti tecnici provvisori, cioè a tempo indeterminato, i quali dovranno essere licenziati tosto che la loro opera non sia ulteriormente richiesta dal servizio stradale.

Articolo 84.

L'assistente tecnico deve conoscere il metodo pratico di manutenzione stradale adottato, possedere una pratica esperienza di costruzioni in genere, essere capace di assistere l'ingegnere direttore nei rilievi geodetici, avere abilità nel disegno di costruzione, e saper tenere con esattezza il registro di quanto occorre alla manutenzione stradale.

L'assistente sarà assoggettato preventivamente ad un esame riferibile alle materie sopraccennate, il quale sarà tenuto presso l'ufficio tecnico.

Articolo 85.

In ogni giorno non festivo ed anche nei festivi in caso di bisogno, semprecchè però per le disposizioni dell'ingegnere capo non si trovi occupato in lavori di tavolo od addetto a qualche sorveglianza speciale e continua, l'assistente deve trovarsi lungo le strade della sua sezione per vegliare alla esecuzione delle cure ordinarie di buon governo, e di quelle straordinarie che occorressero o venissero dall'ingegnere di riparto ordinate.

Ad ogni quindici giorni almeno ei dovrà aver fornita la visita di tutte le sue strade e visitandole dovrà percorrerle quanto meno o nell'andata o nel ritorno a piedi, fermandosi nei singoli tronchi a seconda del bisogno.

Articolo 86.

Rileva i difetti esistenti, ordina agli stradini stabili di ripararli qualora sia di ordinario buon governo, in caso diverso ne prende nota e produce tosto un rapporto all'ingegnere direttore, constata le contravvenzioni alla polizia stradale che venissero eventualmente commesse, redigendone i protocolli prescritti dalla legge.

Articolo 87.

Nei casi d'urgenza, quando accada doversi istantaneamente procedere alla sicurezza del transito od alla difesa della strada e dei suoi manufatti, dà disposizioni e fa eseguire i necessari lavori provvisionali, sotto la propria responsabilità nei limiti del più stretto bisogno, riferendone però immediatamente pei creduti ulteriori provvedimenti all'ingegnere di riparto, con rapporto illustrato da schizzi grafici sui guasti e disordini avvenuti o temibili, e dei lavori ordinati a riparo.

Articolo 88.

Compila e rassegna all'ingegnere direttore i ruoli nominativi delle opere impiegate, e le polizze settimanali, tenendo presso di sè il settimanale in corso, e periodicamente al 25 di ogni mese presenta all'ingegnere stesso gli stati di situazione mensile delle forniture ese-

guito dagli appaltatori, accompagnandoli con un rapporto sulla condizione generale delle strade e delle relative opere d'arte, nonchè sul lavori in corso e sulla condotta ed attività degli stradini.

Articolo 89.

Custodisce gli utensili ed attrezzi che gli venissero confidati, e ne è responsabile.

Articolo 90.

In nessun caso, tranne che in quelli di urgenza, di cui s'è accennato al precedente articolo 87, l'assistente può assumere lavori straordinari, ed ordinare somministrazioni all'appaltatore senza un ordine regolare dell'ingegnere di riparto.

Articolo 91.

Il suo domicilio sarà fissato dall'ingegnere capo d'accordo con la Deputazione provinciale, a seconda delle esigenze del servizio.

Articolo 92.

Gli assistenti assunti con esame godono di una paga fissa annuale di lire 1500, ed hanno diritto all'aumento di un ventesimo sullo stipendio stesso al compiersi di ogni quinquennio di servizio, ritenuto però che con lo accumularsi degli aumenti, la paga non debba mai oltrepassare le lire 1800.

Non hanno diritto ad indennità di trasferte od a diarie che nei soli casi nei quali vengano destinati a qualche sorveglianza speciale e continua, o chiamati in servizio temporaneo fuori della propria sezione.

TITOLO III. — *Norme per le trasferte degli ingegneri ed assistenti tecnici e relative indennità.*

Articolo 93.

Per le prestazioni fuori della sede d'ufficio gli ingegneri provinciali ricevono una indennità da essere liquidata mensilmente a norma della seguente tariffa:

1. Per diaria:

All'ingegnere capo . . . . L. 8.00
Agli ingegneri ordinari . . . . » 6.00
Agli ingegneri allievi . . . . » 5.00

2. Per competenze di viaggio gli ingegneri tutti indistintamente ricevono:

a) se coi mezzi ordinari del cavallo, per trasferte entro il raggio di dieci chilometri, per ogni chilometro tanto di andata che di ritorno . . . . L. 0.50
per le trasferte a maggiore distanza per ogni chilometro come sopra . . . . » 0.30

b) se con ferrovia, biglietti di seconda classe, e la percorrenza, giusta la lettera *a*), fino alla stazione.

c) l'ingegnere capo, viaggiando in ferrovia, ha diritto alla prima classe.

Articolo 94.

Le indennità agli assistenti tecnici, quando chiamati in servizio straordinario fuor di sezione, o destinati alla sorveglianza speciale e continua di qualche lavoro, sono:

a) per diaria lire 4,00, se la durata della missione o della sorveglianza speciale non supera i 15 giorni; e di lire 3,00 negli altri casi;

b) per trasferta lire 0,20 per chilometro di andata e ritorno.

Articolo 95.

L'ingegnere capo, gli ingegneri di riparto e gli assistenti tecnici dovranno notare sul libretto di servizio di ciascun stradino (del quale si dirà più innanzi all'articolo 109, numero 3) e volta per volta la visita fatta, indicandone il giorno e l'ora, nonchè le osservazioni e le istruzioni date.

TITOLO IV. — *Basso personale di sorveglianza e lavorante.*

a) CAPI-STRADINI.

Articolo 96.

I capi-stradini sono semplici salariati mensili destinati a fare le veci degli assistenti tecnici sulle linee stradali della minore importanza e quindi più specialmente in pianura.

Conseguentemente dove vi ha un'assistente tecnico stradale non può esservi anche il capo-stradino, e viceversa.

Articolo 97.

I capi-stradini vengono assunti dalla deputazione provinciale in base a concorso:

a) corredato da documenti provanti la buona condotta, la condizione personale non pregiudicata da condanne criminali o da contravvenzioni penali, la non appartenenza alla prima categoria del servizio militare durante il periodo di ferma sotto le armi, ed il robusto temperamento;

b) e vincolato ad un esame, nel quale dovranno dimostrare che possiedono una qualche pratica esperienza nelle opere stradali in genere, che comprendono il linguaggio grafico del disegno per le costruzioni, e che sanno tenere con esattezza un registro e fare alla buona un rapporto scritto all'ingegnere di riparto.

Articolo 98.

Prestano giuramento dinanzi al sindaco del comune di loro domicilio, a termini dell'articolo 72 del regolamento di polizia stradale, approvato col regio decreto 15 novembre 1868.

Articolo 99.

Le disposizioni degli articoli 85, 86, 87, 88, 89, 90 e 91 relative agli assistenti tecnici, e quelle dell'articolo 95 concernenti l'obbligo di segnare la visita alle strade sul libretto di servizio degli stradini, sono applicabili anche ai capi-stradini.

Articolo 100.

Il salario mensile di ogni capo-stradino è di lire 75 00, con diritto all'aumento di un ventesimo sul salario stesso al compiersi di ogni quinquennio di servizio, e non più oltre di quattro quinquennii.

Articolo 101.

Si provvederanno a proprie spese di un distintivo consistente in un cappello con suvvi nella parte frontale la leggenda: « *capo-stradino provinciale* ».

Articolo 102.

I capi stradini non hanno diritto a pensione, ed il loro licenziamento può aver luogo, oltrechè per misura di punizione (qualmente viene previsto e stabilito più innanzi all'articolo 121), altresì quando si rendono inabili, e nei casi in cui la strada cessi di essere provinciale, o che la provincia intenda sostituirli con assistenti tecnici, od anche soltanto diminuirne il numero.

b) STRADINI.

Articolo 103.

Gli stradini sono semplici lavoranti salariati mensilmente e senza diritto a pensione, e vengono assunti dalla deputazione provinciale in base a concorso, o sopra proposta dell'ingegnere capo.

La scelta dovrà sempre cadere sopra soggetti di conosciuta idoneità, di robusto temperamento, e che mediante documenti abbiano offerta la prova di buona condotta, di andare esenti da condanne per crimini e contravvenzioni in sede giudiziaria, di non appartenere alla prima categoria del servizio militare durante il periodo di ferma sotto le armi, e di sapere leggere e scrivere.

A parità di condizioni saranno sempre preferiti i figli degli stradini defunti o divenuti inabili al servizio.

Articolo 104.

Prestano giuramento dinanzi al sindaco del luogo di loro domicilio, egualmente come i capi stradini (veggasi articolo 98).

Articolo 105.

Ad ogni stradino verrà assegnato un tronco di strada, la cui lunghezza sia determinata in relazione alle circostanze speciali, e la di lui abitazione dovrà trovarsi il più possibile in prossimità al tronco medesimo.

Articolo 106.

Gli stradini dovono obbedienza agli ordini ed alle istruzioni che vengono loro date dall'assistente stradale e rispettivamente dal capo stradino, e gerarchicamente poi dall'ingegnere di riparto e dall'ingegnere capo.

Articolo 107.

Non potrà mai impiegarsi in nessuna opera che sia estranea alla manutenzione, nè essere comandato da estranei alla dirigenza di questa.

Articolo 108.

Ogni stradino deve mantenersi provveduto a proprie spese:

di un raschiatoio in lama di ferro per la polvere e pel fango,

di un rastrello di ferro dentato pei sassi,

di un badile,

di una carriuola,

di un piccone a punta ed a zappa,

di una pala di legno per la neve,

di uno spago lungo metri 20 con molinello per l'allineamento dei cigli,

nonchè del distintivo uniforme consistente in un cappello con leggenda in lamina d'ottone, giusta il modello che sarà conservato presso l'ufficio tecnico provinciale.

Articolo 109.

Verrà poi fornito a spese dell'amministrazione provinciale:

1. di un'asta cilindrica di legno alta due metri munita inferiormente di punta di ferro e superiormente di una lastra di ferro ovale nella quale sia scritto il numero progressivo del suo tratto di strada.

2 di un libro, in cui si troverà stampato:

a) il presente regolamento in tutti quegli articoli che lo riguardano;

b) la sezione prima, capo quarto, titolo secondo, della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici;

c) il regolamento di polizia stradale concernente anche la libertà della circolazione e la materiale sicurezza del pedaggio sulle pubbliche strade;

d) il quadro per la registrazione degli attrezzi ed utensili di proprietà dell'amministrazione che a lui vengono consegnati per l'uso o per la custodia.

3 di un altro libretto di servizio custodito in astuccio di latta, il quale conterrà:

a) il nome e cognome dello stradino, il nome della strada, ed il numero ed i limiti del tratto di strada a lui affidato;

b) il quadro delle visite fatte alla strada dagli agenti superiori e cioè dai capi stradini, dagli assistenti stradali, dagli ingegneri di riparto e dall'ingegnere capo, ed in cui verrà notato dagli agenti medesimi il giorno e l'ora della visita, le osservazioni sul lavoro e sulla condotta dello stradino possessore del libretto, e gli ordini e le istruzioni impartitegli;

4. e nelle strade di montagna verrà fornito anche di un maglio pesante di ferro a testa e punta per lo spazzamento dei ghiacci, e dei grossi sassi che cadono ad ingombrare la carriera stradale;

5. e finalmente di tutti quegli altri utensili ed attrezzi, di cui lo si desiderasse provveduto e che dall'articolo 108 non sono posti a di lui carico.

Articolo 110

Di quegli attrezzi che vengono forniti dall'amministrazione lo stradino ne è responsabile, salvo il degrado conseguente dal loro uso.

Articolo 111.

Quelli fra gli stradini che mancassero totalmente od in parte degli attrezzi prescritti o dei mezzi per provvederli saranno sovvenuti dall'amministrazione provinciale, la quale si rimborserà con piccole ritenute sul loro salario.

Articolo 112.

Incombe ad ogni stradino la esecuzione normale di tutti i lavori riferibili alla manutenzione ordinaria lungo il tronco di strada assegnatogli, occupandosi:

a) a spazzare la polvere,

b) a togliere il fango,

c) a sgombrare le nevi e spazzare e sgomberare i ghiacci,

d) ad appianare e riempire con ghiaia le carreggiate e le depressioni che si manifestano sul piano stradale,

e) a raccogliere, spezzandoli ove occorra per la loro rimozione, i sassi che cadono sul piano stradale e depositandoli sui margini per indi trasportarli in rifiuto in luoghi dove non danneggiano le attinenze della strada o le proprietà private,

f) a procurare il libero sfogo alle acque scorrenti nei fossi o cunette laterali alle strade,

g) a levare e sradicare l'erba che fosse eventualmente cresciuta sul piano stradale,

h) a conservare la regolarità delle scarpe,

i) a conservare la continuità, l'allineamento, il parallelismo e la livellazione dei cigli,

l) a tenere sgombri da interrimenti e perfettamente officiosi i tombini ed altri manufatti servienti al passaggio delle acque,

Si presterà egualmente per ogni altra opera od emergenza, pel cui eseguimento occorresse l'aggiunta di mezzi straordinari.

Articolo 113.

Veglierà alla conservazione di tutte le opere d'arte, paracarri, piantagioni ed altro esistenti lungo il tronco assegnatogli, nonchè al pieno adempimento delle prescrizioni portate dal regolamento di polizia stradale, di cui gli è data copia stampata, come alle lettere *c)* numero 2 dell'articolo 109, accertando le relative contravvenzioni, e procedendo al sequestro, in quanto ne sia il caso ed ai termini degli articoli 72, 73, 74 e 75 del regolamento medesimo, non senza però in pari tempo fare analoga denuncia al sindaco del luogo ed all'ingegnere di riparto od al sorvegliante od al capo stradino per la procedura di legge.

Articolo 114.

Ogni stradino deve prestare aiuto ed assistenza gratuita in caso di bisogno ai viaggiatori.

Articolo 115.

In ciascun giorno dell'anno deve trovarsi sulla strada dall'albeggiare al tramonto, e percorrere in tutta la lunghezza il proprio tronco per applicare l'opera sua di precedenza su quei punti che maggiormente hanno bisogno di venire riparati.

Accadendogli doversi porre al riparo di acquazzoni, di burrasche, ecc. ecc., si ricovererà nel più prossimo luogo per poter tosto, cessato l'impedimento, riprendere il lavoro ed essere pronto ad accorrere ad ogni eventuale bisogno.

Articolo 116.

Viene fatta eccezione pei giorni festivi, nei quali basta che lo stradino visiti semplicemente la strada per rimuovere, occorrendo, quegli ostacoli che si opponessero al libero passaggio o fossero di pericolo ai viandanti.

In caso d'urgenza però, e dove il bisogno lo richieda, è obbligato a lavorare anche nei giorni festivi.

Articolo 117.

Il riposo giornaliero dello stradino è di tre ore in estate, di due in primavera ed autunno, e di un'ora e mezza nell'inverno, ripartite nel modo che sarà stabilito dall'ingegnere capo. Non potrà però mai allontanarsi dalla strada, ma anche quando dovrà rifocillarsi o riposarsi dovrà restare in luogo vicino alla stessa.

Articolo 118.

L'asta, di cui si è detto all'articolo 109 numero 1, deve dallo stradino essere tenuta costantemente infissa nel terreno lungo uno dei margini della strada, trasportandola quando occorre per modo che non si trovi mai da esso lui distante più di 100 metri; ed anche, allorquando lo stradino deve allontanarsi momentaneamente per causa d'intemperie, l'asta dovrà rimanere infissa sul ciglio della strada di fronte al luogo dove egli ha preso ricovero.

Articolo 119.

Quando per ottenuto permesso, o per cagione di malattia, o per altre circostanze non possa prestare il suo servizio, dovrà sostituire in sua vece persona avente i necessari requisiti, facendo pervenire analoga partecipazione all'ingegnere di riparto.

In caso di malattia di oltre dieci giorni, regolarmente provata, la mercede del sostituto sarà corrisposta dalla provinciale amministrazione.

Ove però la malattia eccedesse i tre mesi sarà sospeso il soldo, e lo stradino verrà sostituito stabilmente.

Articolo 120.

A corrispettivo della sua opera lo stradino riceverà il salario mensile postecipatamente di lire 35.00. Nel caso di straordinarie prestazioni l'ingegnere direttore potrà proporre a favore dello stradino quella motivata rimunerazione che credesse opportuna, e sulla cui concessione spetterà alla deputazione provinciale il decidere.

TITOLO V — *Punizioni*

a) PEI CAPO-STRADINI.

Articolo 121.

I capo-stradini quando vengono meno ai doveri loro imposti saranno passibili

a) dell'ammonizione formale scritta,

b) della multa, mediante trattenuta nel *maximum* di lire 20,

c) del licenziamento.

Questa terza suprema misura di punizione potrà venir applicata dopo tre ammonizioni o multe.

L'applicazione della ammonizione spetta all'ingegnere capo; e nella vece alla deputazione provinciale, sopra di lui proposta, quella delle punizioni di cui alle lettere *b)* e *c)*.

Nel caso di verificata frode o di altra grave mancanza o causa la misura di rigore del licenziamento verrà immediatamente applicata senza riguardo di sorta ai precedenti.

b) PEGLI STRADINI.

Articolo 122.

Le mancanze degli stradini nell'adempimento dei lavori imposti loro dal presente regolamento saranno punite:

a) con multe,

b) colla sospensione senza salario per un tempo non minore di dieci nè maggiore di cinquanta giorni,

c) col licenziamento.

Nel corso di ciascun anno:

alla prima mancanza di uno stradino sarà inflitta una multa di lire due,

alla seconda la multa di cinque lire,

alla terza potrà essere sospeso,

alla quarta potrà venir licenziato dal servizio.

Nel caso di verificata frode, o di altra grave mancanza o causa, sarà immediatamente licenziato quand'anche siffatta mancanza fosse la prima.

Le multe vengono inflitte dall'ingegnere capo, che ne dà al contempo circostanziata partecipazione alla deputazione provinciale, ed a questa appartiene il decretare la sospensione ed il licenziamento sopra motivato rapporto di esso ingegnere.

Articolo 123.

Alla fine di ogni anno la somma di tutte le multe inflitte verrà dall'ingegnere capo, previa approvazione della Deputazione, ripartita fra quegli stradini che per la loro irreprensibile condotta e pel loro zelo nell'adempimento dei propri doveri se ne saranno resi maggiormente meritevoli.

Quando si costituisca una cassa di mutuo soccorso fra gli stradini le multe saranno devolute alla medesima.

TITOLO VI. — *Attribuzioni dell'ufficio di ragioneria negli atti concernenti la spesa delle strade provinciali.*

Articolo 124.

Prima di deliberare su qualsiasi pagamento risguardante il servizio delle strade provinciali, gli atti tutti relativi dovranno passare all'ufficio di ragioneria per la revisione di sua competenza tanto in linea contabile quanto per ciò che concerne la esatta applicazione dei prezzi di contratto.

CAPO II. — **Strade provinciali che attraversano le città ed i villaggi.**

Articolo 125.

Alla manutenzione, del pari che alla sistemazione delle strade provinciali che attraversano l'abitato delle città e dei villaggi, vi provvedono a tutto loro carico i rispettivi comuni, sotto la sorveglianza tecnica dell'ufficio del genio civile provinciale (Legge sui lavori pubblici, art. 41).

Rispetto alla manutenzione la provincia corrisponde ad essi comuni una indennità annua pari al a spesa di manutenzione di un tronco contiguo di strada di eguale lunghezza fuori dell'abitato e posto in condizioni analoghe.

Articolo 126.

Lungo i tratti di strada che corrono framezzo ad abitati è proibito di distribuire e formare cumuli di ghiaia, dovendo questa per quanto occorre nei tratti medesimi essere depositata in aree libere appartate dalla sezione stradale, ed anche sulla strada stessa, ma subito fuori dell'abitato.

Articolo 127.

Nel caso di trascurata manutenzione i comuni cui ne corre l'obbligo verranno con l'autorità del R. prefetto richiamati a dover entro un perentorio termine fare tutte quelle provviste e quelle opere di buon governo delle quali ne emerga il difetto e rispettivamente il bisogno; e qualora qualche comune, nonostante il richiamo, si mantenga reluttante, l'amministrazione provinciale vi provvederà d'ufficio a tutto carico del comune medesimo.

In qualunque caso l'indennità annua, di cui l'articolo precedente, verrà corrisposta soltanto quando da certificato dell'ingegnere capo provinciale sia constatato e risulti che la strada traversa fu dal comune tenuta, e si trova in istato di lodevole manutenzione.

CAPO III. — **Strade comunali.**

TITOLO I. — *Norme generali per la manutenzione.*

Articolo 128.

La manutenzione e conservazione delle strade comunali comprese negli appositi elenchi e di tutte le relative opere d'arte sono obbligatorie ed a rispettivo carico dei comuni sotto l'immediata e responsabile soprintendenza delle giunte municipali.

Articolo 129.

Per la fornitura delle materie e per le opere occorrenti per le manutenzioni stradali si osserveranno le disposizioni dell'articolo 128 della legge comunale e provinciale, vale a dire potranno essere fatte per economia qualora non importino un dispendio superiore alle lire 500 00, e dovranno essere fatte per appalto qualora importino una spesa maggiore.

Gli accolli saranno sempre fatti in base a prezzi unitari.

Il R. prefetto potrà in seguito a deliberazioni del consiglio comunale permettere la deroga dall'obbligo dell'appalto anche per somme maggiori alle lire 500 00, autorizzando gli accolli per licitazione o trattativa privata, ovvero anche per economia.

Articolo 130.

Tanto nell'uno che nell'altro caso le cure di buon governo (lo spargimento delle ghiaje compreso) devono venir effettuate a mezzo di stradini stipendiati dal comune e dipendenti dagli ordini della giunta municipale.

Articolo 131.

Gli stradini si considerano come semplici giornalieri e sono assunti dalla giunta municipale, in base alla presentazione dei seguenti documenti:

a) di buona condotta,

b) di essere esenti da condanne criminali e per contravvenzioni in sede giudiziaria,

c) di non appartenere alla prima categoria della leva militare durante il periodo di ferma sotto le armi,

d) di saper leggere e scrivere.

Articolo 132.

Vanno applicate agli stradini in servizio dei comuni le disposizioni tutte statuite pegli stradini provinciali negli articoli 98, 108, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119 e 122. Fatta avvertenza che pegli stradini comunali il distintivo si limita e consiste in un berretto con suvvi la leggenda: « *stradino comunale di . . . .* » ecc. ecc., e che al riguardo dell'altro articolo 113, le denuncie per le contravvenzioni vanno fatte semplicemente a sindaco del luogo.

Articolo 133.

Qualora le strade in manutenzione di un comune non raggiungano un'estesa od un'importanza di lavoro sufficiente per tenere uno stra-

dino durante l'intero anno di continuo occupato, le opere di buon governo si faranno eseguire a mezzo di braccianti pagati a giornata.

Articolo 134.

Lo sfalcio delle erbe crescenti sulle ciglia e sulle scarpe stradali ed i terricci verranno utilizzati mediante incanto, od in quell'altra maniera che stabilirà il consiglio.

Articolo 135.

Gli appalti delle forniture, tanto se per asta pubblica, quanto se per licitazione o per trattativa privata, devono farsi in base di regolare progetto compilato da un ingegnere.

La durata non potrà essere maggiore di cinque anni.

Articolo 136.

I progetti delle manutenzioni dovranno venir assoggettati all'approvazione del Consiglio, e sottoposti, quando l'importo della spesa di un anno sorpassa le lire 500 00, alla revisione dell'ufficio tecnico provinciale.

Articolo 137.

Le prescrizioni e le norme, espresse negli articoli 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 55 del presente regolamento relativamente alle strade provinciali, s'intendono ripetute ed in pieno vigore anche per le strade comunali, con avvertenza, che al riguardo dell'articolo 50, è il comune che intervenir deve, in quanto occorra procedere coi mezzi coattivi, all'occupazione temporanea dei fondi per cave del materiale.

Articolo 138.

Le forniture in materiale ed opere, tanto se fatte per asta, quanto se per licitazione dovranno venir riscontrate, misurate liquidate e collaudate da un ingegnere, in concorso di un membro della giunta municipale, entro il mese di agosto di ogni anno, e contemporaneamente verrà rilevato lo stato della carreggiata e dei manufatti, e determinata la quantità del materiale di manutenzione da approntarsi per l'anno successivo, e le opere da eseguirsi nei manufatti, acciò il tutto possa servire di norma nella compilazione del bilancio comunale.

Con regolare avviso di otto giorni in precedenza il fornitore dovrà essere invitato a presenziare di persona o mediante suo delegato i riscontri e la misurazione, con avvertenza che i risultamenti saranno ritenuti attendibili anche in sua assenza.

Articolo 139.

Le competenze dovute agli ingegneri per la redazione dei progetti di manutenzione e per ogni prestazione relativa, e quindi anco per le misurazioni e collaudi, saranno dai comuni pagate in base a specifiche regolate dalla tariffa stabilita all'articolo 29 del presente regolamento.

Articolo 140.

Le specifiche, di cui all'articolo precedente, verranno sottoposte alla revisione e tassazione dell'ufficio tecnico provinciale solo allorquando fra la giunta municipale e l'ingegnere sorga al riguardo delle medesime una qualche contestazione.

Articolo 141.

Presso l'ufficio tecnico provinciale è istituita una sezione per la sorveglianza sul servizio di manutenzione delle strade comunali. Tale sezione sarà affidata ad un ingegnere provinciale.

Articolo 142.

Nei riguardi della manutenzione delle strade è obbligatorio per ogni comune di nominare persona tecnica, sia ingegnere, sia perito patentato, che diriga e sorvegli tale servizio in modo che proceda in uniformità alle vigenti leggi e regolamenti.

Più comuni potranno riunirsi in consorzio per la nomina e stipendio di un solo tecnico.

Articolo 143.

Obbligo del personale tecnico comunale è quello di redigere i progetti di manutenzione, di fare le visite di collaudazione e misurazione delle ghiaje, di visitare le strade alle sue cure affidate, almeno una volta ogni tre mesi, e farne contemporaneo dettagliato rapporto al comune, ed all'ufficio tecnico provinciale

Articolo 144.

Solo in base ad ordine della deputazione provinciale saranno eseguite dall'ingegnere provinciale di sorveglianza le ispezioni ad una o più strade comunali; e le competenze dovute per le visite all'ingegnere incaricato saranno pagate sulla base delle vigenti norme, anticipatamente dalla cassa provinciale, e rifuse da quel comune o consorzio, per causa dei quali fosse stata riconosciuta necessaria la ispezione.

Articolo 145.

Le presenti disposizioni andranno in vigore col 1° gennaio 1888, e la nomina del personale tecnico comunale, o consorziale, dovrà essere fatta entro il mese di ottobre 1887, scorso il qual termine inutilmente, sarà provveduto d'ufficio dalla deputazione provinciale.

Articolo 146.

Le norme particolari pel servizio interno saranno determinate da apposito regolamento formulato dall'ufficio tecnico ed approvato dalla deputazione.

PARTE III.

Strade comunali consorziali.

Articolo 147.

Ai consorzi per la costruzione e manutenzione delle strade comunali, con o senza il concorso della provincia, alla loro formazione, nonchè ai rapporti da essi derivanti, vi provvedono le disposizioni contenute negli articoli 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici ed i regolamenti e le decisioni di massima emanate in proposito.

PARTE IV.

Disposizioni generali.

Articolo 148.

Per quanto concerne la polizia stradale e le relative contravvenzioni e pene, hanno dominio e dovranno venir osservate le disposizioni e prescrizioni portate dagli articoli 55 *usque* 83 inclusive della legge sui lavori pubblici, nonchè quelle tutte del regolamento approvato col regio decreto 15 novembre 1868, numero 4697, in quanto e le une e le altre sono alle strade provinciali e comunali rispettivamente applicabili.

Articolo 149.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono applicabili anche alla costruzione e sistemazione delle strade comunali obbligatorie contemplate dalla legge 30 agosto 1868 in quanto il regolamento per l'esecuzione della legge stessa, pubblicato col reale decreto 11 settembre 1870, non vi osti.

Articolo 150.

Pei tronchi di strade che attraversano le borgate o la città, oltre alle disposizioni del presente regolamento dovranno essere osservate anche quelle dei regolamenti locali di edilizia.

Articolo 151.

Gli appalti dei lavori di costruzione e di manutenzione delle strade non potranno essere concessi a quei corpi morali ed a quelle società che non hanno per iscopo tale genere di lavori.

Articolo 152.

I moduli approvati col regolamento, che va a cessare, e che formavano parte del medesimo, rimangono in vigore.

Articolo 153.

Ogni e qualunque disposizione regolamentare, che non sia ritenuta e confermata col presente, viene abrogata.

PARTE V.

Disposizioni transitorie.

Articolo 154.

Ottenuta la sanzione eale, il presente Regolamento andrà subito in attività in tutte quelle parti, nelle quali la sua pronta applicazione non trova ostacoli; — ed integramente poi al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui avrà ottenuta la sua approvazione.

Dalla Deputazione provinciale, Udine 1° agosto 1887.

Il Prefetto Presidente: G. BRUSSI.

Il Deputato Provinciale
A. MILANESE.

Il Segretario: F. SEBENICO.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici
G. SARACCO.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione finanziaria:*

Con decreti in data dall'8 al 21 dicembre 1887:

Camera cav. Carlo, Tiocchi Cesare, commissari alle visite di 1ª classe nelle dogane, collocati a riposo in seguito a loro domanda per anzianità di servizio, a datare dal 1° gennaio 1888.

Eller-Vainicher Oreste, vicesegretario amministrativo di 3ª classe nelle Intendenze di finanza, dispensato dall'impiego come soldato di leva, è reintegrato nello stesso grado, id. dall'11 gennaio 1888.

Bottiero Giuseppe, Falcco Stanislao, Leone Carlo, Leone Luigi, Oli Alessandro, Panico Pancrazio, Picari Michele, commessi di 1ª classe nell'Amministrazione del dazio consumo di Napoli, collocati a riposo, d'ufficio, per anzianità di servizio, a contare dal 1° gennaio 1888.

Curti Saverio, Preite Antonio, id. di 2ª classe id. id, id. id. id. id.

Gennari Antonio, ufficiale d'ordine di 1ª classe nelle Intendenze di finanza, revocata, in seguito a rinunzia, la sua nomina ad archivista di 3ª classe nelle Intendenze medesime.

Pederzoli Pilade, vicesegretario amministrativo di 2ª classe nelle Intendenze di finanza, promosso alla 1ª.

Paganini Raffaele, id. id. di 3ª id., id. alla 2ª.

Garbin Silvio, id. di ragioneria, id. id., id. id.

Brunaccini Vincenzo, Rugiero Stanislao, ufficiali di scrittura di 2ª id., id. alla 1ª.

Giavelli Giulio, Carrucciù Fedele, id. id. di 3ª id., id. alla 2ª.

Citrioli Innocenzo, De Litala Francesco, Pettinaris Giosafatte, id. id. di 4ª id., id. alla 3ª.

Macri Francesco, Ferroni Agostino, id. d'ordine di 2ª id., id. alla 1ª.

Grillo Antonio, Murena Filippo, id. id. di 3ª id., id. alla 2ª.

De Bartolomeis Giuseppe, De Donato Natale Alberto, Bisesti Ottavio, ufficiali d'ordine di classe transitoria id., nominati ufficiali di scrittura di 4ª classe nelle Intendenze medesime.

Monti Salvatore, Roussel Leopoldo, id. id. id. id., id. id. d'ordine 3ª classe id.

Bellotti Luigi, segretario di ragioneria di 2ª classe nell'Intendenza di finanza di Rovigo, trasferito presso quella di Milano.

Seffer cav Emilio, id. id. id. id. di Bari, id. id. di Rovigo.

Vecchini Ezio, vicesegretario id. di 3ª classe id. di Reggio Calabria, id. id. di Ancona.

Zanetti Pietro, id. id. id. id. di Sondrio, id. id. di Verona.

Grasselli Ennio, id. id. id. id. di Chieti, id. id. di Sondrio.

Ghedini Francesco, Spedalieri Luigi, Rosa Vincenzo, Niccoli Oreste, La Ferla Sebastiano, Rallo Vito, Lorenzini Enrico, Roco Francesco, Riddo Quirino, sottoispettori nel Corpo delle guardie di finanza, promossi ispettori di 3ª classe nel Corpo stesso per anzianità, con decorrenza dal 1° marzo 1888.

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione giudiziaria:*

Con RR. decreti del 13 novembre 1887:

Clivio Giuseppe, vicepretore del mandamento di S. Pancrazio Parmense, è tramutato al mandamento Nord di Parma.

Lombardini Giacomo, avente i requisiti di legge, è nominato vicepretore del mandamento di S. Pancrazio Parmense.

Faraci-Maugeri Luigi, avente i requisiti di legge, è nominato vicepretore del mandamento Arcivescovado in Messina.

Ruzzi Vincenzo, avente i requisiti di legge, è nominato vicepretore del mandamento di Candia Lomellina.

Broglia Carlo Felice, avente i requisiti di legge, è nominato vicepretore del mandamento di Moncenisio in Torino.

Zanella Everardo, avente i requisiti di legge, è nominato vicepretore del mandamento di Soave.

Ciampaglia Federico, avente i requisiti di legge, è nominato vicepretore del mandamento di Marano.

Negro Ernesto, avente i requisiti di legge, è nominato vicepretore della pretura urbana di Torino.

Prosperi Giovanni Maria, uditore presso la procura generale della Corte d'appello di Cagliari, in aspettativa per motivi di salute, è richiamato in servizio dal 16 novembre corrente, ed è destinato ad esercitare le funzioni di vicepretore nel mandamento di Ozieri.

Bruni Giuseppe, vicepretore del mandamento di Vespolate, è tramutato al mandamento di Novara.

Campus Salvatore, vicepretore del mandamento di Rimini, è tramutato al mandamento di Forlì.

Cobello Vincenzo, avente i requisiti di legge, è nominato vicepretore del mandamento di Nocera Terinese.

Sono accettate le dimissioni presentate:

da Giannoni Alberto, dall'ufficio di vicepretore del 1° mandamento di Siena, conferitogli con Regio decreto del 4 settembre u. s.

da Berti Cesare, dall'ufficio di vicepretore del mandamento di Fucecchio.

da Ferrari Antonio, dall'ufficio di vicepretore del mandamento di Soave.

da Di Ciò Lorenzo, dall'ufficio di vicepretore del mandamento di Capracotta.

da Isaia Rodolfo, dall'ufficio di vicepretore del mandamento di Busca.

da Canessa Emanuele, dall'ufficio di vicepretore del mandamento di Sampierdarena.

Con RR. decreti del 17 novembre 1887.

Strano-Correnti Salvatore, pretore del mandamento di Monterosso Almo, è tramutato al mandamento di Adernò.

De Gregorio Antonio, pretore del mandamento di Ramacca, in aspettativa per motivi di salute, è richiamato in servizio nello stesso mandamento di Ramacca dal 16 novembre corrente.

Malatesta Luigi, avente i requisiti di legge, è nominato vicepretore del mandamento di Mirandola.

Longari Ettore, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Casalmaggiore.

Piatti Aurelio Eugenio, avente i requisiti di legge, è nominato vicepretore del 2° mandamento di Bergamo.

Stefani Adeodato, avente i requisiti di legge, è nominato vicepretore del mandamento di Lama di Mocogno.

Sono accettate le dimissioni presentate:

da Ferrarese Francesco, dall'ufficio di pretore del mandamento di Maratea, al quale fu destinato con Regio decreto del 9 settembre u. s.;

da Zampini Nicola, dall'ufficio di vicepretore del mandamento di Frosolone, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di pretore;

da Benvenuti Giovanni, dall'ufficio di vicepretore del mandamento Lama di Mocogno;

da Stejani Pietro, dall'ufficio di vicepretore del mandamento di Lama di Mocogno.

Con RR. decreti del 20 novembre 1887:

Scocchera Vincenzo, pretore del mandamento di Melfi, è tramutato al mandamento di Palazzo San Gervasio.

Aldi Bartolomeo, id. di Palazzo San Gervasio, id. al mandamento di Melfi.

Lo Schiavo Giuseppe, pretore, già titolare del mandamento di Bagnara, sospeso dall'esercizio delle sue funzioni, è richiamato in servizio dal 1° dicembre prossimo venturo ed è destinato al mandamento di Soriano.

Rossi Guglielmo, pretore del mandamento di Auronzo, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi di salute per tre mesi dal 1° novembre corrente con l'assegno del quarto dello stipendio, lasciandosi per lui vacante lo stesso mandamento di Auronzo.

Buresti Remigio, avente i requisiti di legge, è nominato vicepretore del 2° mandamento di Drezzo.

Paolucci Diodato; avente i requisiti di legge, è nominato vicepretore del mandamento di Flumeri.

Nerone Fiorangelo, vicepretore comunale in Pietrabbondante, circondario d'Isernia, è sospeso dall'esercizio delle sue funzioni.

Con RR. decreti del 24 novembre 1887:

Bagni Riccardo, pretore del mandamento di Butera, è tramutato al mandamento di Partanna.

Bonanni-Cajone Luigi, pretore, già titolare del mandamento di Casalbordino, in aspettativa per motivi di salute, è richiamato in servizio dal 1° dicembre 1887, e destinato al mandamento d'Introdacqua.

Bindi Giuseppe, pretore del mandamento di Nereto, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi di salute, per un anno, dal 1° dicembre 1887, con l'assegno del terzo dello stipendio, lasciandosi per lui vacante il mandamento di Barumini.

Formentano Alfredo, vicepretore del mandamento di Molo in Genova avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Nereto, con l'annuo stipendio di lire 2200.

Onnis-Falqui Efisio, vicepretore del mandamento di Cagliari-Castello, è tramutato al mandamento di Barumini con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare.

Mirabelli Pietro, avente i requisiti di legge, è nominato vicepretore del mandamento di Corteolona.

Con RR. decreti del 27 novembre 1887:

Gialdroni Luigi, pretore del mandamento di Viadana, è tramutato al mandamento di Paesana, lasciando quello di Racalmuto vacante per l'aspettativa del pretore Tassi Ludovico.

Laureani Francesco, pretore del mandamento di Petilia Policastro, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi di famiglia per un anno dal 1° dicembre 1887, lasciandosi per lui vacante lo stesso mandamento di Petilia Policastro.

Lombardo Giovanni, pretore, già titolare del mandamento di San Mauro Castelverde, in aspettativa per motivi di salute, è richiamato in servizio dal 16 novembre ed è destinato al mandamento di Ustica

Occhipinti Giuseppe, già pretore del mandamento Priorato in Messina, sospeso dall'esercizio delle sue funzioni, è richiamato in servizio dal 1° dicembre 1887, ed è destinato allo stesso mandamento Priorato Messina.

Cantele Giovanni Battista, procuratore in Padova, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Auronzo con l'annuo stipendio di lire 2200, lasciandosi vacante il mandamento di Raccuja per l'aspettativa del pretore Rossi Guglielmo.

Colosimo Giuseppe, uditore vicepretore del mandamento di Catanzaro, è tramutato al mandamento di Petilia Policastro con l'incarico di reggere l'ufficio durante l'aspettativa del titolare.

Carnesi Brancato Luigi, vicepretore del mandamento di Partinico, è tramutato al mandamento Castellammare in Palermo.

Serafini Gennaro Guglielmo, avente i requisiti di legge è nominato vicepretore del mandamento di Casalbordino.

Martinelli Edoardo Giuseppe, avente i requisiti di legge, è nominato vicepretore del mandamento di Ospitaletto.

Tufano Giuseppe, conciliatore nel comune di Saviano, circondario di Santa Maria Capua Vetere, è sospeso dall'esercizio delle sue funzioni.

Bosotto Luciano, vicepretore del mandamento di Borgoticino, è dispensato da ulteriore servizio.

Sono accettate le dimissioni presentate da Costanzi Raffaele dall'ufficio di vicepretore del mandamento di Celano.

Con RR. decreti del 1° dicembre 1887:

Pedemonti Lorenzo, pretore del mandamento di Voghera, in aspettativa per motivi di famiglia, è richiamato in servizio nello stesso mandamento di Voghera dal 1° dicembre 1887.

Tinti Cesare, pretore del mandamento di San Polo d'Enza, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi di famiglia per un mese dal 1° dicembre 1887, lasciandosi per lui vacante lo stesso mandamento di San Polo d'Enza.

Bermani Giovanni Battista, vicepretore in temporanea missione nel mandamento di Montagnana con la mensile indennità di lire 100, è tramutato nella stessa qualità al mandamento di Badene.

Vullo Giuseppe, avente i requisiti di legge, è nominato vicepretore del mandamento di Favara.

Pignatelli Filippo, avente i requisiti di legge, è nominato vicepretore del mandamento di Perrero.

Albertelli Aldo, avente i requisiti di legge, è nominato vicepretore del mandamento di Corniglio.

Borella Vico, avente i requisiti di legge, è nominato vicepretore del mandamento Nord di Piacenza.

Davolio-Marani Guido, avente i requisiti di legge, è nominato vicepretore del mandamento di Carpi.

Bieler Carlo, avente i requisiti di legge, è nominato vicepretore del mandamento di Verrès.

Con RR. decreti del 4 dicembre 1887:

Parini Ottorino, pretore della pretura urbana di Bologna, è tramutato al mandamento di Faenza.

Zanoli Marco, pretore del mandamento di Faenza, è tramutato alla pretura urbana di Bologna.

Gasparini Pietro, pretore del 1° mandamento di Livorno, è tramutato al mandamento di Bagni di San Giuliano.

Mazzoni della Stella Leopoldo, pretore del mandamento di Bagni San Giuliano, è tramutato al 1° mandamento di Livorno.

Vedovi Dante, pretore del mandamento di Melzo, è tramutato al mandamento di Viadana.

Tantini Vittorio, pretore del mandamento di San Damiano Macra, in aspettativa per motivi di salute, è richiamato in servizio nello stesso mandamento di San Damiano Macra dal 16 dicembre 1887.

Novelli Alessandro, vicepretore del mandamento di Vignale, è tramutato al 2° mandamento di Casale.

Berti Antonio, avente i requisiti di legge, è nominato vicepretore del mandamento di Cortona.

Pagliarin Luigi, avente i requisiti di legge, è nominato vicepretore del mandamento di Cittadella.

Guerra Matteo, avente i requisiti di legge, è nominato vicepretore del mandamento di Morreale.

Baldi Gaetano, avente i requisiti di legge, è nominato vicepretore del mandamento Tribunali in Palermo.

Sono accettate le dimissioni presentate:

da Coppa Molla Giacinto, dall'ufficio di vicepretore del 2° mandamento di Casale;

da Gibelli Pasquale, dall'ufficio di vicepretore del 7° mandamento di Milano.

Con RR. decreti del 24 novembre 1887:

Andreis Ottavio, cancelliere della pretura di Caprino Veronese, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'art. 1, lettera A, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 1° dicembre 1887.

Santovito Carlo, cancelliere della pretura di Vico Garganico, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'art. 1°, lettera A, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 1° dicembre 1887.

Ciaccio Carlo, già cancelliere della pretura di Scalea, sospeso dall'ufficio, è dispensato dal servizio. A datare dal 24 novembre 1887 cessa l'assegno alimentare concesso alla di lui famiglia durante la sospensione.

Mingolla Giuseppe, cancelliere della pretura di San Giovanni Rotondo, è tramutato alla pretura di Vico Garganico.

Giammetta Giuseppe Michele, vicecancelliere della pretura di Monte Sant'Angelo, è nominato cancelliere della pretura di San Giovanni Rotondo, coll'annuo stipendio di lire 1,600.

Vernizzi Angelo, sostituto segretario della Regia procura presso il tribunale civile e correzionale di Mantova, è nominato segretario della Regia procura presso il tribunale civile e correzionale di Bozzolo, coll'annuo stipendio di lire 1,600.

Con decreti Ministeriali del 24 novembre 1887:

Casapollo Giuseppe, vicecancelliere del tribunale civile e correzionale di Messina, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'articolo 1°, lettera A, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 16 dicembre 1887.

Serra Salvatore, vicecancelliere del tribunale civile e correzionale di Oristano, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'art. 1°, lettera B, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 16 dicembre 1887.

Pieri Luigi, vicecancelliere aggiunto al tribunale civile e correzionale di Oneglia, è nominato, a sua domanda, vicecancelliere della pretura del 2° mandamento di Alessandria, coll'attuale stipendio di lire 1,300.

Novaro Raffaele, vicecancelliere della pretura del 2° mandamento di Alessandria, è nominato, a sua domanda, vicecancelliere aggiunto al tribunale civile e correzionale di Oneglia, coll'attuale stipendio di lire 1,300.

De Vivo Raffaele, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Trani, è nominato vicecancelliere della pretura di Monte Sant'Angelo, coll'annuo stipendio di lire 1,300.

Val Amedeo, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Brescia, è nominato sostituto segretario della Regia procura presso il tribunale civile e correzionale di Mantova, coll'annuo stipendio di lire 1,300.

Con RR. decreti del 27 novembre 1887:

A Fariello Francesco, già vicecancelliere del tribunale civile e correzionale di Sant'Angelo dei Lombardi, collocato a riposo in seguito di sua domanda, è conferito il titolo ed il grado onorifico di cancelliere di tribunale.

A Ghisu Angelo, già cancelliere della pretura di Lanusei, collocato a riposo in seguito di sua domanda, è conferito il titolo ed il grado onorifico di cancelliere di tribunale.

Di Cesare Domenico, cancelliere della pretura di Montereale, è tramutato alla pretura di Borgocollefegato, a sua domanda.

Fanci Luigi, cancelliere della pretura di Borgocollefegato, è tramutato alla pretura di Montereale, a sua domanda.

Bottacini Carlo, vicecancelliere della pretura di Caprino Veronese, è nominato cancelliere della stessa pretura di Caprino Veronese, coll'annuo stipendio di lire 1600.

Albani Giovanni, vicecancelliere della pretura del 1° mandamento di Treviso, è nominato cancelliere della pretura di Cavarzere, coll'annuo stipendio di lire 1600.

Prosdocimi Nicolò, vicecancelliere della pretura di Este, è nominato cancelliere della pretura di Massa Superiore, coll'annuo stipendio di lire 1600.

Sono accettate le dimissioni di Servanzi Luigi dalla carica di segretario della R. procura presso il tribunale civile e correzionale di Lagonegro, in aspettativa per motivi di salute, con decorrenza dal 16 novembre 1887.

Con decreti Ministeriali del 27 novembre 1887:

Redolfi Pietro, vicecancelliere della pretura di Sacile, è tramutato alla pretura del 2° mandamento di Padova, a sua domanda.

Cavallini Antonio, vicecancelliere aggiunto al tribunale civile e correzionale di Padova, è tramutato al tribunale civile e correzionale di Este, a sua domanda.

Egidi Nazzareno, vicecancelliere aggiunto al tribunale civile e correzionale di Belluno, è tramutato al tribunale civile e correzionale di Padova, a sua domanda.

Vera Enrico, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Venezia, è nominato vicecancelliere aggiunto al tribunale civile e correzionale di Belluno, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Delli Arturo, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Venezia, è nominato vicecancelliere della pretura di Oderzo, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Rovere Luigi, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Venezia, è nominato vicecancelliere della pretura di Este, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Guglielmi Giacomo, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Venezia, è nominato vicecancelliere della pretura del 1° mandamento di Vicenza, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Sopransi Giulio, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Brescia, è nominato vicecancelliere aggiunto al tribunale civile e correzionale di Brescia, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Con decreti Ministeriali del 29 novembre 1887:

È promosso dalla 2ª alla 1ª categoria, a datare dal 1° dicembre 1887, coll'annuo stipendio di lire 4000:

Vargas Macciucca Agostino, cancelliere del tribunale civile e correzionale di Orvieto.

È promosso dalla 3ª alla 2ª categoria, a datare dal 1° dicembre 1887, coll'annuo stipendio di lire 3500:

Arcidiacono Ferdinando, cancelliere del tribunale di commercio di Palermo.

Sono promossi dalla 2ª alla 1ª categoria, a datare dal 1° novembre 1887, coll'annuo stipendio di lire 2200:

De Gregorio Luigi, vicecancelliere del tribunale civile e correzionale di Cassino.

Angelini Gaetano, cancelliere della pretura di Sarnano.

Turi Michele, cancelliere della pretura di San Polo d'Enza.

Piona Giovanni, vicecancelliere del tribunale civile e correzionale di Milano.

Carosio Pietro, cancelliere della pretura sezione Borgo Dora in Torino.

Barbero Modesto, cancelliere della pretura di Borgovercelli.

Omodei Antonio, cancelliere della pretura di Oleggio.

Bertea Giovanni Battista, cancelliere della pretura di Cavour.

Patuzzi Angelo, cancelliere della pretura di Intra.

Rossi Giuseppe fu Pietro, vicecancelliere del tribunale civile e correzionale di Lodi.

De Giovine Marco Vittorio, vicecancelliere del tribunale civile e correzionale di Lucera.

Sono promossi dalla 3ª alla 2ª categoria, a datare dal 1° novembre 1887, coll'annuo stipendio di lire 2000:

Gotti Erminio, cancelliere della pretura del 1° mandamento di Como.

Boni Giuseppe, vicecancelliere del tribunale civile e correzionale di Frosinone.

Morotti Giovanni, sostituto segretario della procura generale presso la Corte d'appello di Brescia.

Fenili Luigi, sostituto segretario della procura generale presso la Corte d'appello di Brescia.

Vialardi Giuseppe, cancelliere della pretura di Fenestrello.

Vietti Carlo Alberto, cancelliere della pretura di Morozzo.

Epifania Michele, vicecancelliere aggiunto alla Corte d'appello di Trani.

Arnone Gerardo, cancelliere della pretura di Aprigliano.

Bossi Luigi, segretario della Regia procura presso il tribunale civile e correzionale di Macerata.

Peronino Giovanni Battista, cancelliere della pretura di Carmagnola.

Aloisi Arcangelo, cancelliere della pretura di Tolfa.

Rosica Silvio, cancelliere della pretura di San Vito Chietino.

Mastroserio Francesco, cancelliere della pretura Aquilonia.

De Sabato Annibale, cancelliere della pretura di Volturara Appula.

Sono promossi dalla 4ª alla 3ª categoria, a datare dal 1° novembre 1887, coll'annuo stipendio di lire 1800:

Petruzzelli Antonio, vicecancelliere del tribunale civile e correzionale di Ariano di Puglia.

Sarti Antonio, cancelliere della pretura di Castelmaggiore.

Amen Giuseppe, cancelliere della pretura di Roccasecca.

Rosati Giovanni, cancelliere della pretura di Villa San Giovanni.

Astarita Paolo, cancelliere della pretura di Giuliano Campania.
Ceriana Giacomo, cancelliere della pretura di Candia Lomellina.
Baldassarri Paolo, cancelliere della pretura di Macerata.
Dominici Milziade, cancelliere della pretura di Umbertide.
Suzzara Giovanni, cancelliere della pretura di Viù.
Nardini Leopoldo, cancelliere della pretura di Recanati.
Seccia Vincenzo, vicecancelliere del tribunale civile e correzionale di Aquila.
Itria Luigi, cancelliere della pretura di Fiumefreddo Bruzio.
Carniel Sebastiano, cancelliere della pretura del 1° mandamento di Venezia.
Stramondo Antonino, sostituto segretario della procura generale presso la corte d'appello di Catania.
Pinto Domenico, segretario della Regia procura presso il tribunale civile e correzionale di Modica.
Oliva Giacomo, cancelliere della pretura di Lucera.
Nocerito Achille, vicecancelliere del tribunale civile e correzionale di Napoli.
Vetrani Generoso, vicecancelliere del tribunale civile e correzionale di Avellino.
Ritella Giovanni, vicecancelliere della pretura di Trinitapoli, in aspettativa per motivi di salute fino al 30 novembre 1887, è, in seguito di sua domanda, confermato nell'aspettativa stessa, per altri due mesi a decorrere dal 1° dicembre 1887, colla continuazione dell'attuale assegno.
Currò Francesco, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto delle corte d'appello di Messina, è nominato vicecancelliere aggiunto al tribunale civile e correzionale di Messina, coll'annuo stipendio di lire 1300.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

LONDRA, 3. — Secondo un dispaccio da Massaua al *Morning Post*, si conferma la voce che Menelick riunisce truppe, ma s'ignorano le sue intenzioni.

L'esercito pel Goggiam rimane scaglionato sul confine del Sudan, probabilmente per opporsi ad un attacco dei Dervisci contro l'Abissinia.

MASSAUA, 3. — È constatato che il Negus è arrivato ad Aksum il 30 dicembre, assieme a Nasero Mistiat, regina dei Vollo-Galla e sua tributaria.

Dicesi che Gabrudem abbia disertato dal campo di Ras Alula con 25 uomini, e si sia rifugiato presso la tribù di Teroa, posta fra l'Assaorta e l'Okulè-Ksai.

La banda di Debeb è aumentata di 200 uomini armati di remington. Il Comando ha regalato a Debeb un cavallo ed un altro ne ha regalato a Mohammed Aman, che segue Debeb come consigliere.

E' constatato che nessun rinforzo abissino è ancora giunto all'Asmara: neppur vi è giunto Barrambaras-Tesamma, che pare si sia arrestato a Schumazan.

Gli assaortini non sono affatto preoccupati. Ciò indica che essi nulla temono ancora dal Negus.

La situazione dinnanzi a Suakim è calma. In questi ultimi giorni i sudanesi perdettero cento cammelli, presi loro dagli egiziani.

MADRID, 3. — Il Consiglio dei ministri si occupò della mediazione spagnuola nella questione fra l'Italia e la Colombia.

Il ministro degli esteri Moret y Prendergast ha espresso la sua opinione ed il Consiglio ha deciso che alcuni ministri studino la questione ed estendano una relazione la quale sarà subito sottoposta al Consiglio dei ministri.

La questione del terreno e della Chiesa italiana a Madrid sembra essere venuta a soluzione. Si transigerebbe fra i due governi sulla base di un prezzo di 220 mila pesetas.

BERLINO, 2. — Il *Reichsanzeiger* dice che il titolo di Principe di Bulgaria e di Altezza Reale, dato dall'Almanacco di Corte al Principe Ferdinando di Coburgo, è inesatto, poichè la sua elezione a Principe di Bulgaria non fu riconosciuta nè dalla Porta, nè dalle potenze. Inoltre, se egli fosse realmente Principe di Bulgaria, la Costituzione Bulgara non gli darebbe che il titolo di Altezza.

LISBONA, 2. — Ebbe luogo l'apertura delle Cortes.

Il Messaggio Reale constata le buone relazioni del Portogallo colle potenze.

Ringrazia dell'accoglienza che il popolo portoghese fece nel recente viaggio alla Famiglia Reale.

Parla lungamente dei progressi compiuti dalle Colonie.

Constata che la situazione del bilancio è soddisfacente, malgrado l'aumento degli stipendi degli ufficiali di terra e di mare, e soggiunge che qualunque emissione di prestiti all'estero fu evitata, mercè il contratto per l'esercizio delle ferrovie di Alentejo e delle Algarvie, e mercè l'imposta sugli spiriti, la Regia dei tabacchi ed altre misure finanziarie.

BUCAREST, 3. — La *Stella Rumena*, rispondendo al *Romanul* che chiedeva una smentita circa la voce di un'alleanza fra l'Austria Ungheria e la Rumenia, ricorda la dichiarazione fatta dal ministro degli esteri, Pherekyde, alla Camera dei deputati il 9 dicembre, che cioè le notizie relative a tale alleanza sono pure favole.

BELGRADO, 2. — Il presidente del Consiglio, colonnello Gruitch, ha letto oggi alla Scupcina il programma del nuovo ministero. Esso comprende la riforma municipale, una mitigazione del regime della stampa, economie, il mantenimento di buone relazioni colle potenze e la riorganizzazione dell'esercito.

BUDAPEST, 2. — Il ministro dei culti Trefort, diresse da oltre un mese al cardinal Simor, primate d'Ungheria, una lunga lettera sulla riforma radicale dei seminari e specialmente sulla soppressione dei piccoli seminari.

Vista l'alta importanza della cosa, tale lettera fu comunicata all'imperatore che l'approvò.

Il cardinale Simor non rispose finora alla lettera.

BERLINO, 2. — Il Gran ciambellano conte Stolberg-Wernigerode ha ricevuto ieri l'Ordine dell'Aquila Nera.

MADRID, 3. — La grande corazzata *Hercules*, appartenente alla squadra inglese ancorata a Ferrol, è gravemente danneggiata e ripiena di acqua, avendo urtato contro uno scoglio. Si fanno grandi sforzi per salvarla, ma si teme che riescano inutili.

BELGRADO, 3. — La Scupcina, malgrado l'opposizione dei liberali, ha approvato il prestito concluso col *Comptoir d'Escompte*, in seguito alle spiegazioni date dal ministro delle finanze.

L'Assemblea si è quindi aggiornata fin dopo le feste.

MILANO, 3. — Stasera alle ore 5,45 pom. sono giunti il principe ereditario di Grecia e suo fratello Giorgio. Le LL. AA. scesero all'*Hôtel Cavour*.

BERLINO, 3. — Il Landtag prussiano è convocato per il 14 corrente.

La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* smentisce recisamente tutte le notizie relative ad una pretesa reggenza in caso di morte dell'imperatore e d'impedimento del principe imperiale.

Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 3 gennaio 1888

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° gennaio 1888	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	96 17 1/2, 96 20	96 22	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° ottobre 1887	—	—	(22 1/2, 25	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	65 »
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	97 »
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	»
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	»	»	96 »
Detto Rothschild 5 0/0	1° dicembre 1887	—	—	»	»	98 75
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	»	500	500	»	»	480 »
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	»	»	466 »
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	»	500	500	469 »	469 »	»
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	500 »
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	500 »
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° gennaio 1888	500	500	»	»	778 »
Dette Ferrovie Mediterranee	»	500	500	»	»	606 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° luglio 1887	1000	750	»	»	2220 »
Dette Banca Romana	1° gennaio 1888	1000	1000	»	»	»
Dette Banca Generale	»	500	250	678 »	678 »	»
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	»
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	500 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette Banca Provinciale	»	250	250	»	»	270 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	1° gennaio 1888	500	400	»	»	1010 »
Dette Società di Credito Meridionale	»	500	500	»	»	»
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz	1° luglio 1887	500	500	»	»	»
Dette Società detta (Certificati provvisori)	»	500	500	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	»	500	250	»	»	489 »
Dette Società Immobiliare	»	500	280	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	264 »
Dette Società Telefoni ed applicazioni Elettriche	—	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1888	100	100	»	»	»
Dette Società Anonima Tramway Omnibus	1° luglio 1887	250	250	»	»	240 »
Dette Società Fondiaria Italiana	1° gennaio 1888	250	250	»	»	310 »
Dette Società Fondiaria nuove	1° gennaio 1888	150	75	»	»	»
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1887	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1° gennaio 1888	500	100	»	»	»
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	»
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	—	500	500	»	»	310 »
Obbligazioni Società Immobiliare	1° ottobre 1887	500	500	»	»	500 »
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette Socità Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani	—	500	500	»	»	»
Buoni Meridionali 6 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° ottobre 1887	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
3	Francia	90 g.	»	»	100 90
	Parigi	chèques	»	»	»
4	Londra	90 g.	»	»	25 53
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . } 29 Dicembre
Prezzi di Compensazione }
Compensazione . . . . . . 30 id.
Liquidazione. . . . . . . 31 id.

Sconto di Banca 5 1/2 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Per il Sindaco: A. PERSICHETTI.

Prezzi in liquidazione

Rendita Italiana 5 0/0 1ª grida 96 22 1/2, 96 25 fine corr.
Az. Banca Romana 1165, 1166 fine corr.
Az. Banca Generale 677, 678 1/2 fine corr.
Az. Banca di Roma 828, 240 fine corr.
Az. Banca Industriale e Commerciale 677 fine corr.
Az. Soc. Romana per Illumin. a Gas 1880, fine corr.
Az. Soc. Acqua Marcia 2170, fine corr.
Az. Soc. Immobiliare 1277, 1278, 1275, 1276 fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 31 dicembre 1887:

Consolidato 5 0/0 lire 98 040.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 95 870.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 63 583.
Consolidato 3 0/0 senza cedola id. lire 62 300.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 2 gennaio 1888:

Consolidato 5 0/0 lire 95 383.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 93 213.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 63 437.
Consolidato 3 0/0 senza cedola id. lire 62 145.

V. TROCCHI, *presidente*.

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tip. della GAZZETTA UFFICIALE.